


# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 344/10<sup>n</sup>

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

SIRIO  
28.05.18  
*[Signature]*



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 23973 del 24/5/2018

Classificazione 2-5

Consiglio regionale della Calabria

Al Signor Presidente

Sede

Progetto di legge di iniziativa del Consigliere regionale On.le Michele Mirabello

**Recante “ Norme in materia di Distretti Turistici, Zone a burocrazia zero e nautica da diporto”**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge intende introdurre nella legislazione regionale i c.d. Distretti Turistici, mutuandoli dalla più recente legislazione nazionale (comma 7 articolo 3 decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 - convertito con modificazioni con la Legge 12 luglio 2011 n. 106) e adattandoli alle diverse esigenze e competenze regionali.

Nello specifico l'articolato che segue, dopo l'enunciazione di principi e finalità (art. 1), fissa le procedure per l'individuazione dei Distretti Turistici (artt. 2 e 3). Vengono, inoltre, specificati gli interventi a sostegno degli stessi Distretti (art. 4); introdotte, nell'ambito delle competenze regionali e di concerto con i Ministeri competenti, le “zone a burocrazia zero” (art. 5) e, allo scopo di incentivare ancora l'attrattività turistica dei comuni costieri, inserita una norma (art. 6) per facilitare la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

Il Progetto di Legge interviene poi sulla Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) abrogando i Sistemi Turistici Locali, organizzati su base provinciale e ormai superati dallo svuotamento delle competenze dell'ente intermedio, e assegnando, nell'ambito del Piano di sviluppo turistico, carattere prioritario agli interventi proposti dai Distretti Turistici.

E' infine previsto il riconoscimento, ex lege, dei Distretti Turistici istituiti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, con Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Per concludere, al di là dei seppur importanti aspetti tecnici, appare opportuno sottolineare come l'approvazione del progetto di legge di istituzione dei Distretti Turistici rappresenterebbe un'innovazione importante nel quadro della programmazione turistica regionale. Ciò in ragione del fatto che si opererebbe un capovolgimento nel sistema di programmazione che non partirebbe più dalle istituzioni pubbliche (le province negli STL) ma dalle imprese, anzi dalle imprese associate. Imprese che avranno, dunque, non solo la necessità di aggregarsi, ma anche l'interesse a farlo, ad organizzarsi in reti, in associazioni, di fare sistema, costruendo finalmente un quadro omogeneo dell'accoglienza turistica che sappia fare massa critica nei confronti dei grandi tour operators.

La Regione, d'altro canto, insieme alle altre istituzioni pubbliche, avrà finalmente l'opportunità di discutere dei problemi del territorio in maniera omogenea e non più parcellizzata come accaduto finora.

## RELAZIONE FINANZIARIA

La presente Proposta di Legge contiene esclusivamente norme di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo** "Norme in materia di Distretti Turistici, Zone a burocrazia zero e nautica da diporto".  
di iniziativa del Consigliere regionale Mirabello

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.  
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata  
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa  
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"  
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P " Pluriennale".  
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
//	//	//	//	
//				

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tale previsione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto contiene norme di caratteri ordinamentale.

Nello specifico:

l'**Articolo 1** (*Principi e finalità*), definisce i principi e le finalità dei distretti e attribuisce alla Regione un ruolo di promozione e riconoscimento;

gli **Articoli 2** (*Individuazione dei Distretti Turistici*) e **3** (*Protocollo d'Intesa*) definiscono termini, procedure e modalità per l'istituzione dei Distretti Turistici ponendo a carico dell'ente individuato quale capofila gli eventuali oneri;

gli **Articoli 4** (*Interventi a sostegno dei Distretti Turistici*), **5** (*Zone a burocrazia zero*) e **6** (*Nautica da diporto*), riservano alla Regione un ruolo di programmazione, promozione e coordinamento, assegnando al Distretto il compito di partecipare a eventuali bandi regionali, nazionali ed europei;

gli **Articoli 7** (*Piano di Sviluppo Turistico e Piano esecutivo annuale - Legge regionale 5 aprile*)

2008, n. 8) e 9 (Modifiche Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8) contengono norme che modificano la Legge regionale n. 8 del 2008, abolendo gli STL e non intaccando in alcun modo la dotazione finanziaria già prevista;

**l'Articolo 8** (Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 2011 n. 106) si limita a riconoscere ex legge i Distretti istituito con decreto dal MIBACT.

## **Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>n. UPB/Capitolo</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>		<b>Totale</b>
//	//	//	//	
<b>Totale</b>				

## **ARTICOLATO**

### **Articolo 1**

*(Principi e finalità)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 e della Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 per come modificata dalla presente legge, promuove l'istituzione di Distretti Turistici.
2. I Distretti Turistici hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica in ambito nazionale ed internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

### **Articolo 2**

*(Individuazione dei Distretti Turistici)*

1. I Distretti Turistici si costituiscono su specifiche richieste di reti d'impresa turistiche o di associazioni di imprese turistiche o di società di distretto rurali aventi tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione.
2. I Distretti Turistici devono insistere su aree geograficamente omogenee, prevedere la partecipazione di almeno 3 comuni con capacità di ospitalità turistica non inferiore a 1500 posti letto;
3. La costituzione dei distretti turistici comprende le seguenti fasi:
  - a) costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato (comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed associazioni turistiche, pro loco, reti d'impresa, distretti rurali,);
  - b) sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti;
  - c) indizione da parte dell'ente capofila, individuato ai sensi del successivo articolo 3, e d'intesa con il dipartimento Turismo della Regione Calabria, di una conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex articolo 14 bis legge 7 agosto 1990 n. 24, finalizzata alla delimitazione territoriale del Distretto Turistico;
  - d) approvazione da parte dell'ente capofila, attesa la chiusura positiva della conferenza dei servizi semplificata ex articolo 14 bis legge 7 agosto 1990 n. 241, della proposta di delimitazione territoriale del Distretto Turistico.

### **Articolo 3**

*(Protocollo d'Intesa)*

Il protocollo di intesa di cui al precedente articolo 2, comma 3 lettera b), deve contenere:

- a) l'individuazione dell'ente capofila del partenariato e del distretto con responsabilità dell'iter amministrativo;
- b) le linee progettuali del Distretto Turistico con le ricadute di ordine burocratico, fiscale ed

imprenditoriale che ne derivano;

#### **Articolo 4**

*(Interventi a sostegno dei Distretti Turistici)*

Nell'ambito dei Distretti Turistici, come individuati ai sensi degli articoli precedenti, la Regione può promuovere, di concerto con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, progetti pilota al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni volte a:

- a) riqualificare le aree del distretto,
- b) realizzare opere infrastrutturali,
- c) realizzare periodici programmi di aggiornamento professionale del personale,
- d) promuovere l'introduzione di nuove tecnologie.

#### **Articolo 5**

*(Zone a burocrazia zero)*

La Regione nell'ambito dei Distretti Turistici, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche di concerto con i Ministeri competenti, l'istituzione di "zone a burocrazia zero".

#### **Articolo 6**

*(Nautica da diporto)*

I Distretti Turistici, di concerto con la Regione e l'Agenzia del Demanio e alla luce delle semplificazioni introdotte dal comma 7 articolo 3 decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (convertito con modificazioni con la Legge 12 luglio 2011 n. 106) al Codice della Nautica da Diporto, allo scopo di incentivare l'attrattività turistica nei propri territori, concorrono, unitamente ai comuni dello stesso Distretto a ciò vocati, alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

#### **Articolo 7**

*(Piano di Sviluppo Turistico e Piano esecutivo annuale - Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8)*

La Regione nella redazione e/o nell'aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico e del Piano esecutivo annuale di cui agli articoli 3 e 4 della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, assume come prioritari gli interventi proposti all'interno dei Distretti Turistici istituiti e/o riconosciuti ai sensi della presente legge.

#### **Articolo 8**

*(Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 2011 n. 106)*

La Regione riconosce i Distretti Turistici istituiti in Calabria con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, con Legge 12 luglio 2011 n. 106.

#### **Articolo 9**

*(Modifiche Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8)*

Alla Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, comma 3 le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" sono sostituite dalle parole "dai Distretti Turistici";

- b) all'articolo 5 le parole *Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6*” sono sostituite dalle parole “*dai Distretti Turistici*”;
- c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
- d) all'articolo 8, comma 2 le parole “*Sistemi Turistici Locali*” sono sostituite dalle parole “*Distretti Turistici*”;
- e) all'articolo 9, comma 2 le parole “*Sistemi Turistici Locali (STL)*” sono sostituite dalle parole “*Distretti Turistici*”;
- f) all'articolo 14, comma 1 le parole “*sistema locale*” sono sostituite dalle parole “*Distretto Turistico*”;
- g) all'articolo 15, comma 2, lettera a) le parole “*Sistema Turistico Locale*” sono sostituite dalle parole “*Distretto Turistico*”;

#### **Articolo 10**

La presente Proposta di Legge contiene esclusivamente norme di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 11**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.